



## Newsletter 08/2020 della EICom

---

Berna, 26.08.2020

### **Il Tribunale federale conferma la decisione della EICom in tutti i punti principali e rinvia la questione alla EICom in due punti minori**

Con sentenza del 20 febbraio 2019, il Tribunale amministrativo federale aveva respinto in tutti i punti, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso contro la decisione della EICom 211-00016 del 17 novembre 2016 (cfr. [Newsletter 02/2019 del 28.02.2019](#)). Contro tale sentenza l'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE) interessata aveva presentato ricorso presso il Tribunale federale.

Con sentenza del 28 maggio 2020, il Tribunale federale ha respinto il ricorso in tutti i punti principali. In due punti minori, la questione è stata rinviata alla EICom per una nuova valutazione.

La decisione del Tribunale federale stabilisce ora in modo definitivo che la EICom ha quanto meno il diritto di verificare se i tributi e le prestazioni agli enti pubblici sono dichiarati correttamente - ossia come parte della giusta componente tariffaria. La EICom ha inoltre la competenza di verificare se esiste una base giuridica per la riscossione di tali tributi e prestazioni agli enti pubblici.

Secondo il Tribunale federale, il concetto di tariffa elettrica comprende anche il valore aggiunto ecologico e le qualità aggiuntive. Questi rappresentano un prodotto energetico alternativo nell'ambito dell'approvvigionamento di base e come tali rientrano anche nelle competenze di verifica complessive della EICom.

È stato inoltre chiarito in via definitiva che i costi di demolizione non possono essere aggiunti come costi iniziali di acquisto e di costruzione ai costi del capitale computabili, ma possono essere inclusi solo nei costi di esercizio degli anni in questione. Il Tribunale federale ha inoltre chiarito che una chiave di ripartizione basata su valori pianificati, che include errori di pianificazione e di stima, porta a identici errori di pianificazione e di stima anche dopo la ripartizione delle spese generali effettive, e si dimostra quindi non conforme alla legge, tra l'altro alla luce del divieto di sovvenzioni trasversali.

Il Tribunale amministrativo federale ha quindi ritenuto applicabile anche nel caso specifico il metodo del prezzo medio per i costi dell'energia utilizzato dalla EICom secondo una prassi costante. Il metodo utilizzato dall'AAE non era applicato in modo appropriato e non si basava sui prezzi di costo di una produzione efficiente o su contratti di acquisto a lungo termine.

Le questioni minori che la EICom deve riesaminare riguardano i tributi e le prestazioni agli enti pubblici e i costi dell'energia di pompaggio. Per quanto riguarda i tributi e le prestazioni agli enti pubblici, la EICom dovrà verificare se sono dichiarati correttamente dall'AAE e se gli utili sono versati in funzione dell'energia. Per quanto riguarda i costi dell'energia di pompaggio, l'AAE dovrà fornire alla EICom un metodo di calcolo motivato in modo oggettivo e verificabile.

La sentenza è pubblicata sul sito del Tribunale federale.

## **Aggiornamento della comunicazione «Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050»**

La Segreteria tecnica ha raccolto e pubblicato una serie di domande e risposte sulla Strategia energetica. Oggi viene presentato un aggiornamento che contiene soprattutto un nuovo capitolo sugli impianti di stoccaggio (a batteria).

[Comunicazione](#)

## **Forum ECom**

In considerazione delle attuali incertezze dovute alla pandemia di coronavirus, la ECom ha deciso di annullare il forum previsto per il 13 novembre 2020. Purtroppo la situazione attuale non ci permette di tenere l'evento come di consueto. Il prossimo Forum ECom si terrà il 5 novembre 2021 a Lucerna.

Vi terremo informati!

## **Aggiornamento del rapporto sul mercato spot**

Il rapporto settimanale della ECom sul mercato spot è stato ampliato con informazioni interessanti. Ora anche l'Austria è inclusa nelle curve dei prezzi orari e dei prezzi di base dell'asta day ahead EPEX SPOT e nei flussi commerciali. Inoltre, la produzione da fonti rinnovabili è indicata separatamente per la Francia e la Svizzera, come già avviene in Germania. Una pagina separata è ora dedicata all'andamento del carico. Per la Svizzera, la Francia e la Germania vengono indicati non solo i valori di carico previsti e reali, ma anche la somma delle previsioni di carico e dei flussi commerciali netti. Per la Germania viene mostrato anche il carico residuo, che è sempre più importante e che risulta dalla domanda di elettricità (carico) meno la quota di energie rinnovabili fluttuanti (vento e sole).

[Rapporto sul mercato spot del 25.08.2020](#)

### **Per ulteriori informazioni:**

Antonia Adam, Media e comunicazione  
Commissione federale dell'energia elettrica ECom  
Segreteria della Commissione  
Christoffelgasse 5  
CH-3003 Bern  
Telefon +41 58 466 89 99  
[antonia.adam@elcom.admin.ch](mailto:antonia.adam@elcom.admin.ch)  
[www.elcom.admin.ch](http://www.elcom.admin.ch)